



Comune di Arielli

Medaglia d'Oro al Merito Civile

PROVINCIA DI CHIETI

P.zza Crognali n. 08 c.a.p. 66030 ARIELLI - P.I.: 00199350695 - Tel.: 0871/93.01.11 fax 0871/93.07.83

sito WEB: www.comune.arielli.ch.it PEC: comunearielli@servercertificato.it e-mail: comunearielli@comune.arielli.ch.it

ALLEGATO A **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

ART. 1 – OGGETTO

1. Il Comune di Arielli, di seguito denominato " Amministrazione Comunale", a seguito del bando di gara concede alla Società/Associazione vincitrice del bando, di seguito definita "Gestore", la gestione del complesso sportivo sito in località Via Firenze. Il complesso sportivo è costituito da:
 - Campo Coperto;
 - Campo Tennis all' aperto;
 - Campo da bocce;
 - Campo da volley;
 - Blocco spogliatoio e servizi igienici;
 - area circostante verde e parcheggio;
2. La gestione consiste nell'uso, manutenzione, pulizia, custodia e sorveglianza dell'impianto e dell'area di pertinenza nonché nell'uso di tutta l'attrezzatura comunale esistente, messa a disposizione per la normale conduzione e gestione dell'impianto.
3. Il soggetto gestore dovrà garantire il pieno e regolare funzionamento del centro sportivo nel rispetto scrupoloso di tutte le leggi e le disposizioni regolamentari anche comunali, adottate e future, relative all'esercizio dei medesimi.
4. Gli impianti, i locali, gli arredi e le attrezzature sono consegnati in uso nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti al concessionario.

ART. 2 – SISTEMA DI AFFIDAMENTO

1. La gara avrà luogo mediante procedura di evidenza pubblica con affidamento della gestione, così come indicato nel bando di gara.

ART. 4 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La durata della convenzione è 3 (tre) anni, con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto. In caso di comprovata urgenza, il Comune di Arielli può chiedere al concessionario l'avvio della concessione in pendenza della stipulazione della convenzione, indicando le ragioni dell'urgenza e con specifico riferimento ad una parte individuata delle prestazioni previste dal capitolato d'oneri.

La convenzione potrà essere prorogata ai sensi dell'art. 120 comma 10 D.Lgs. n. 36/2023 per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

ART. 5 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

1. L'affidatario resterà subordinato, pena la decadenza, alla positiva verifica del possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di gara, al positivo esito delle verifiche previste dalla vigente disciplina antimafia al versamento delle spese contrattuali nei termini indicati.
2. L'affidamento del servizio si concretizzerà nella stipula di una Convenzione, fino alla stipula del quale l'Amministrazione Comunale potrà, in ogni caso, annullare o revocare la procedura espletata, per insindacabili motivi di pubblico interesse. Da nessuna delle predette circostanze il concorrente potrà trarre ragioni per richiedere o pretendere risarcimenti o indennizzo alcuno per il solo fatto di avere partecipato.
3. Sarà in ogni caso motivo di decadenza dall'affidamento o causa di nullità della convenzione stipulata, fatte salve le ulteriori conseguenze penali previste dalla legge, la formazione, il rilascio e l'uso di atti falsi, e l'appurata non veridicità di dichiarazioni sostitutive presentate.
4. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere dalla convenzione nel caso in cui il gestore ponga in essere comportamenti in violazione di legge o di gravi inadempienze degli obblighi assunti con la stipula della convenzione.
5. L'Amministrazione Comunale, nel caso di decadenza dall'affidamento per l'inadempimento degli obblighi gravanti sul Gestore prima della stipula della convenzione ovvero per accertata mancanza, in capo allo stesso, dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di gara, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno, potrà affidare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria finale.
6. In tutti i casi di decadenza dall'affidamento, di risoluzione, recesso o nullità della convenzione per fatto del concorrente/gestore, l'Amministrazione Comunale si rивarrà con la richiesta del risarcimento per maggiore danno.

ART. 6 – CRITERI E AFFIDAMENTO

1. I soggetti affidatari della gestione sono individuati, ai sensi dell' art. 2 comma 2 della Legge Regionale n.27/2012, secondo procedure ad evidenza pubblica, sulla base dei seguenti requisiti ai quali vengono attribuiti punteggi omogenei e proporzionati:

A1) ESPERIENZA NELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - Max punti 5

- punti 1 per ogni anno, nell'arco dell'ultimo triennio, di gestione di impianti sportivi uguali certificato da Ente Pubblico o P.A.;
- punti 1 per ogni anno, nell'arco dell'ultimo triennio, di gestione di impianti sportivi analoghi certificato da Ente Pubblico o P.A..
- punti 1 per ogni anno di iscrizione al registro Coni;
- punti 1 per ogni anno di affiliazione alle federazioni nazionali o enti di promozione riconosciuti dal Coni;

(è considerata uguale la gestione di campi sportivi, analoga la gestione di palazzetti dello sport, palestre in genere e piscine; non sono valutabili le gestioni certificate da privati)

(da allegare certificazione rilasciata da Ente Pubblico o P.A.)

A2) RADICAMENTO SUL TERRITORIO - Max punti 15

- punti 15 se società con sede legale nel Comune di Arielli;
- punti 8 se società con sede legale in comune diverso da quello di Arielli.

A3) NUMERO DI TESSERATI O ISCRITTI PER LE ATTIVITÀ SPORTIVE CHE POSSONO SVOLGERSI NELL'IMPIANTO (PER OGNI TESSERATO O ISCRITTO ALLA DATA DEL PRESENTE AVVISO) – Max 5 punti

- 0,30 punti ogni tesserato dimostrato fino ad un max di 5 punti.

A4) PROGRAMMA DI GESTIONE - Max punti 30

- 1) Apertura dell'impianto in favore della cittadinanza: max 15 punti
 - più di 24 ore a settimana e più di otto mesi all'anno : punti 10
 - fino a 12 ore al giorno e fino a otto mesi all'anno : punti 5
- 2) iniziative e/o manifestazioni sportive in favore della cittadinanza;
 - più di 2 : punti 5
 - fino a 2 : punti 3
- 3) iniziative e/o manifestazioni sportive in favore dell'integrazione e inclusione sociale, in particolare dei diversamente abili e delle fasce più deboli:
 - più di 2 : punti 5
 - fino a 2 : punti 3
- 4) attivazione di reti e forme di collaborazione con altre associazioni, per lo sviluppo di progetti di rilevanza sportiva: 5 punti;

A5) QUALIFICAZIONE DEGLI ISTRUTTORI E DEGLI ALLENATORI - Max punti 10

- 1 punto ogni patentino;
(da allegare diplomi abilitativi in materia sportiva per svolgere corsi e/o equipollenti);

A6) RISPONDENZA DELL'ATTIVITÀ SVOLTA IN RELAZIONE AL TIPO DI IMPIANTO SPORTIVO E ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE: max 10 punti

- svolgimento di attività calcistica: 2 punti;
- svolgimento di attività tennistica: 2 punti;
- svolgimento di attività di pallavolo: 2 punti;
- svolgimento di attività di bocce: 2 punti;
- svolgimento di ulteriori attività sportive: 2 punti;

A7) LIVELLO DI ATTIVITA' SVOLTA - Max punti 5

Partecipazioni nelle ultime tre stagioni sportive ad uno dei seguenti campionati:

- partecipazione a campionati nazionali: 5
- partecipazione a campionati regionali: 3
- partecipazione a campionati provinciali: 2

2. L'affidamento verrà pronunciato in favore del concorrente che, al termine delle operazioni di gara, a seguito della somma dei punti ottenuti per l'offerta tecnica (qualità del servizio) e per l'offerta economica (prezzo), risulti il primo della graduatoria finale stilata dalla Commissione di gara.
3. L'affidatario resterà subordinato, pena la decadenza, alla positiva verifica del possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di gara, al positivo esito delle verifiche previste dalla vigente disciplina antimafia al versamento delle spese contrattuali nei termini indicati.
4. L'affidamento del servizio si concretizzerà nella stipula di una Convenzione, fino alla stipula del quale l'Amministrazione Comunale potrà, in ogni caso, annullare o revocare la procedura espletata, per insindacabili motivi di pubblico interesse. Da nessuna delle predette circostanze il concorrente potrà trarre ragioni per richiedere o pretendere risarcimenti o indennizzo alcuno per il solo fatto di avere partecipato.
5. Sarà in ogni caso motivo di decadenza dall'affidamento o causa di nullità della convenzione stipulata, fatte salve le ulteriori conseguenze penali previste dalla legge, la formazione, il rilascio e l'uso di atti falsi, e l'appurata non veridicità di dichiarazioni sostitutive presentate.
6. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere dalla convenzione nel caso in cui il gestore ponga in essere comportamenti in violazione di legge o di gravi inadempienze degli obblighi assunti con la stipula della convenzione.
7. L'Amministrazione Comunale, nel caso di decadenza dall'affidamento per

l'inadempimento degli obblighi gravanti sul Gestore prima della stipula della convenzione ovvero per accertata mancanza, in capo allo stesso, dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di gara, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno, potrà affidare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria finale.

8. In tutti i casi di decadenza dall'affidamento, di risoluzione, recesso o nullità della convenzione per fatto del concorrente/gestore, l'Amministrazione Comunale si rivarrà con la richiesta del risarcimento per maggiore danno.

ART. 7 – ACCETTAZIONE DELL'INCARICO DI GESTIONE E CONSEGNA DELL'IMPIANTO

1. Il Gestore accetta in uso il complesso immobiliare di cui trattasi allo scopo di favorire lo sviluppo della pratica delle attività sportive compatibili con le destinazioni d'uso delle strutture e delle attrezzature e si obbliga ad utilizzarlo e gestirlo secondo le previsioni della convenzione.
2. L'impianto verrà consegnato all'affidatario così come nello stato di fatto ed accettato dallo stesso senza alcuna riserva.
3. Lo stato dei beni immobili e mobili costituenti l'impianto sportivo in oggetto dovrà risultare da apposito verbale di consistenza redatto dal tecnico comunale in contraddittorio con il Gestore e sottoscritto tra le parti. Qualora nel corso della durata della convenzione dovessero essere realizzate o fornite ulteriori strutture od attrezzature, queste dovranno risultare da verbali suppletivi ed il loro uso si intenderà accordato alle medesime condizioni previste nella convenzione, salvo diverso accordo tra le parti. Allo scadere della convenzione, si dovrà redigere un ulteriore apposito verbale di riconsegna e l'affidatario dovrà reintegrare le eventuali deficienze o differenze che dovessero essere riscontrate.

ART. 8 – INFORMAZIONE PER GLI UTENTI

1. Copia del regolamento, stilato in relazione alla convenzione stipulata con l'Amministrazione Comunale, deve essere esposta a cura del Gestore all'interno dell'impianto sportivo; deve essere reso noto all'utenza il nominativo e il recapito dei responsabili dell'impianto, e la possibilità di indirizzare all'Amministrazione Comunale suggerimenti e reclami in ordine al funzionamento dell'impianto, anche in relazione al programma di gestione proposto dallo stesso Gestore.
2. Dovranno essere resi noti e pubblici i calendari delle attività (allenamenti, partite, ...) con i relativi orari e le tariffe determinate con Delibera di Consiglio Comunale.

ART. 9 – ONERI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale i seguenti interventi di manutenzione straordinaria, purché non conseguenti ad incuria o dolo:

- a. sistemazione delle coperture;

- b. modifiche o varianti strutturali e complementari ai locali o agli impianti in adeguamento alle norme di legge e per miglioramenti funzionali;
- c. rifacimenti rilevanti di lastricati, pavimentazioni, marciapiedi e rivestimenti interni ed esterni.

Ogni altro intervento non compreso fra quelli dianzi indicati fa carico alla Società/Associazione. Ove si verificasse l'esigenza di effettuare interventi posti a carico del Comune, il Gestore dovrà darne avviso scritto con la descrizione dell'intervento, un preventivo sommario di spesa e la giustificazione delle ragioni che lo pongono a carico dell'Amministrazione Comunale.

ART. 10 – FINALITÀ E MODALITÀ DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO

1. L'uso dell'impianto sportivo è riservato prioritariamente al Gestore per l'organizzazione dell'attività sportiva, sia formativa di base che agonistica.
2. Il calendario di apertura e gli orari di accesso all'impianto verranno concordati tra l'Amministrazione Comunale e il Gestore sulla base degli usi e delle frequenze agli impianti.
3. L'utilizzo degli impianti sportivi dovrà essere, comunque, consentito all'ente proprietario anche per finalità diverse dalla pratica sportiva e dalle attività curriculari; resta inteso che in caso di concomitanza delle attività dovranno ritenersi prioritarie le attività promosse dal comune.
4. L'Amministrazione Comunale si riserva l'accesso gratuito all'impianto sportivo per manifestazioni di carattere sportivo o ricreativo, organizzate direttamente dal Comune o patrocinate dallo stesso e per il tempo necessario allo svolgimento delle stesse. Le date di svolgimento delle manifestazioni, se non già concordate in sede di programmazione annuale, verranno comunicate con un preavviso al Gestore, che è tenuto a collaborare per l'ottimale organizzazione della manifestazione.
5. Il Gestore, compatibilmente con il proprio programma di attività, concede l'uso dell'impianto a terzi che ne abbiano titolo, intesi come altre Società o Associazioni sportive, per il solo esercizio di attività e manifestazioni sportive e dietro corresponsione delle tariffe d'uso preventivamente concordate con il Comune.
6. Le richieste di utilizzo dell'impianto da parte di società, associazioni sportive, privati cittadini ecc., dovranno essere rivolte direttamente al gestore, il quale sarà tenuto a redigere e rispettare, sulla base della convenzione stipulata con l'Amministrazione Comunale, apposito regolamento disciplinante sia le modalità di utilizzo che i rapporti con gli utenti.
7. Il Gestore si obbliga a dare la preferenza nell'uso dell'impianto, in relazione al criterio di residenzialità, a persone fisiche, associazione e società locali ed a prevedere per dette categorie di utenti tariffe agevolate.
8. l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio, con oneri finanziari a carico del concessionario, i lavori necessari per il regolare funzionamento dell'impianto qualora il predetto concessionario, appositamente

- diffidato, non vi ottemperi nel termine assegnatogli;
9. L'accesso all'impianto dovrà assicurare la puntuale gestione, la preservazione dell'immobile e, compatibilmente con le attività del Gestore, l'uso pluralistico della struttura ed una migliore programmazione della stessa con priorità organizzativa e d'uso a favore di residenti, in particolare disabili e giovani, e di associazioni e società sportive locali.
 10. Il Gestore provvederà alla custodia ed alla vigilanza dell'impianto e delle relative attrezzature, nello stato in cui si trovano all'atto della consegna, ed a rispondere del loro deterioramento doloso o colposo o di eventuali smarrimenti concesso in uso. Gli oneri di custodia sono a carico del Gestore sia durante lo svolgimento dell'attività sua propria che durante quella di terzi dallo stesso autorizzati ad utilizzare l'impianto, nonché all'apertura e chiusura della struttura mediante proprio idoneo personale.
 11. Il Gestore dovrà assicurare tutti gli adempimenti amministrativi, anche dettati da organi sportivi federali, necessari allo svolgimento delle manifestazioni pubbliche all'interno dell'impianto.
 12. In dettaglio il Gestore si impegna e si obbliga:
 - ad assicurare la perfetta regolarità e la completa efficienza e sicurezza dei vari servizi, impianti ed attrezzature nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, di igiene, dei regolamenti comunali e delle disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n.81/08;
 - a garantire l'accesso ad un numero adeguato di utenti in base alla capacità ricettiva dell'impianto e, in caso di organizzazione di partite o di altre manifestazioni con presenza di pubblico, si impegna a rispettare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico-sanitaria, di sicurezza e prevenzione dagli infortuni, assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti o danni causati da sovraffollamento; detti adempimenti saranno, invece, a carico del soggetto organizzatore, se terzo, e il Gestore è tenuto a controllarne l'osservanza; l'accesso agli impianti è comunque riservato in via prioritaria alle società, ai privati cittadini del Comune e ai soggetti indicati nel programma di gestione presentato.
 - al controllo sull'accesso da parte degli utenti in aree loro vietate, sull'eventuale utilizzo improprio delle strutture ed attrezzature e sull'utilizzo degli spogliatoi durante le attività affinché non vengano arrecati danni agli immobili ed alle strutture sportive, segnalando immediatamente al Comune eventuali danni o semplici negligenze addebitabili all'utente autorizzato;
 - al pagamento di tutte le spese per l'acquisto, la sostituzione e la riparazione di quanto venisse danneggiato in conseguenza di atti vandalici o danni provocati da terzi, dai propri dipendenti o da altri soggetti utilizzatori, salvi i diritti dell'affidatario di rivalersi sui terzi responsabili del danno per il rimborso delle spese sostenute;
 - a garantire l'apertura e la chiusura della struttura agli atleti e ai loro accompagnatori

o agli altri fruitori autorizzati del campo, assicurando la presenza di proprio personale qualificato all'interno della struttura; alla custodia delle relative chiavi in luogo chiuso e sicuro; una copia delle chiavi dell'impianto rimane comunque depositata presso il Settore Tecnico Comunale nel caso di accesso necessario;

- ad effettuare gli interventi ed a sostenere le spese per la pulizia e per la manutenzione ordinaria e di tutti gli impianti tecnologici (elettrici, termoidraulici e di riscaldamento) nel rispetto della normativa di riferimento in materia, necessarie ed indispensabili per il buon funzionamento degli impianti;
 - a garantire di non manomettere, anche temporaneamente e per esigenze organizzative proprie, gli impianti presenti e di non effettuare variazioni alle strutture esistenti o crearne di nuove senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, che si riserva il diritto di indicare un proprio tecnico per l'alta sorveglianza dei lavori;
 - ad effettuare tutte le attività strumentali, connesse o complementari allo svolgimento della gestione oggetto della convenzione, quantunque non ivi espressamente indicate, e comunque eseguire le manutenzioni e riparazioni non poste a carico del Comune senza pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo;
 - a segnalare all'Amministrazione Comunale le necessità di interventi straordinari alle strutture, nonché le situazioni e circostanze che richiedano adempimenti da parte della stessa Amministrazione Comunale al fine di non pregiudicare le condizioni di sicurezza degli impianti ai sensi delle norme vigenti in materia.
13. È fatto divieto al Gestore di concedere la struttura per manifestazioni o eventi contrari agli elementari principi di civile rispetto delle persone e ai principi di decoro e comune senso della moralità. L'Amministrazione potrà opporre diniego alle manifestazioni giudicate non idonee con quanto citato ed il concessionario nulla potrà pretendere per eventuali danni lamentati, mancati guadagni o altro.
14. Il Gestore s'impegna a restituire, alla scadenza della convenzione, l'impianto in buone condizioni, salvo il normale deterioramento dovuto al corretto uso ed alla vetustà; pertanto il predetto si obbliga ad utilizzare l'impianto con riguardo e cautela onde evitare danni di qualsiasi genere.

ART. 11 - MIGLIORAMENTI E ADDIZIONI

1. Il concessionario potrà eseguire, previa autorizzazione in forma scritta del Comune di Arielli, interventi di miglioria che eccedono l'ordinaria manutenzione e gli interventi volti a garantire la buona conservazione degli impianti sportivi, purché non comportino modifiche alla destinazione d'uso.
2. L'esecuzione di eventuali opere resta comunque subordinata al conseguimento dei titoli abilitativi necessari ai sensi della normativa vigente.
3. Il Comune rimane comunque estraneo alle forme di finanziamento scelte dal concessionario per realizzare gli interventi, anche in considerazione dell'assenza di garanzie finanziarie.
4. Tutti gli interventi di miglioria di cui sopra (opere, impianti e attrezzature fisse) eventualmente realizzate, accederanno gratuitamente alla proprietà del Comune di Arielli al

termine della concessione e verranno acquisite nella piena proprietà del Comune stesso in seguito al collaudo definitivo, all'accatastamento e al rilascio dell'agibilità.

ART. 12 – ADEMPIMENTI DEL GESTORE PER LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO

1. Il Gestore è tenuto a provvedere:

a) alle operazioni **giornaliere** di conduzione, controllo, pulizia e manutenzione ordinaria, consistenti in:

- pulizia e disinfezione di spogliatoi e servizi igienici una volta al giorno;
- accensione, controllo e gestione dell'impianto termico degli spogliatoi e dell'impianto d'illuminazione notturna quando necessario;

b) alle seguenti operazioni **settimanali** di conduzione, controllo, pulizia e manutenzione ordinaria:

- sfalcio, raccolta e smaltimento dell'erba (zona spettatori e zone limitrofe campo da giuoco);
- sistemazione immediata delle zone danneggiate;
- pulizia delle aree esterne;
- svuotamento dei cestini raccogli rifiuti;

c) alle seguenti operazioni **mensili** di conduzione, controllo, pulizia e manutenzione ordinaria: c1) *per gli spogliatoi dell'impianto da calcio:*

- lavaggio e pulizia delle superfici, rimozione delle ragnatele;
- ispezione della centrale termica con verifica della regolazione degli impianti termo-sanitari;
- verifica delle lampade, prese e spine deteriorate;
- controllo dell'efficienza delle docce, bagni turchi, lavandini, rubinetterie nonché delle relative condotte con spurghi e disinfezioni accurate;

c2) *per il campo da calcio:*

- sistemazione delle zone danneggiate;

d) alle seguenti operazioni **stagionali** di conduzione, controllo, pulizia e manutenzione ordinaria:

per gli spogliatoi del campo da calcio:

- pulizie generali;

e) alle seguenti operazioni **periodiche o occasionali** di conduzione, controllo, pulizia e manutenzione ordinaria:

e1) *del centro sportivo in generale :*

- pulizia generale, disinfezione periodica e disinfestazione, quando necessaria, dei servizi e locali annessi;

- fornitura di generi per il funzionamento, manutenzione, gestione degli impianti quali disinfettanti, lubrificanti, detergenti, accessori igienici, suppellettili, ecc.;

e3) per l'impianto igienico-sanitario:

- pulizia periodica, spurgo e disinfezione di tutte le apparecchiature esistenti (lavandini, bagni turchi, ecc.) nonché delle relative condotte;

- sostituzione di tutte le suppellettili deteriorate e/o asportate nel corso della gestione e mantenimento in perfetto stato delle altre;

- sostituzione di filtri e guarnizioni delle apparecchiature, soffioni o sifoni nelle docce e nei pavimenti degli spogliatoi, ivi comprese eventuali rotture della rubinetteria;

e4) per i locali accessori:

- mantenimento in perfetto stato (pulizia, disinfezione, ecc.) degli spogliatoi del campo da calcio, garantendo costantemente la dotazione di legge di farmaci per ogni emergenza;

- pulizia e manutenzione ordinaria di tutti gli impianti di produzione dell'acqua calda, e mantenimento delle relative cappe fumarie;

- pulizia e manutenzione di gronde e pluviali onde garantirne il perfetto funzionamento;

- piccole manutenzioni.

2. Il Gestore è tenuto a dotarsi dell'attrezzatura necessaria per un corretto svolgimento delle attività.

3. La pulizia e la manutenzione degli impianti dovranno essere svolte in orari tali da non arrecare disturbo agli utenti ed intralcio al regolare andamento delle attività sportive.

5. Per la manutenzione degli impianti e delle attrezzature sportive il Gestore potrà avvalersi delle prestazioni specialistiche di terzi, restando l'Amministrazione Comunale estranea da qualsiasi rapporto con essi, restando altresì indenne e sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.

6. Allo scopo di poter constatare l'effettivo stato dell'impianto sportivo e la pronta esecuzione degli interventi di manutenzione resisi eventualmente necessari, il Gestore consentirà in qualsiasi momento l'accesso ad incaricati del Comune per i relativi controlli e interventi.

7. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio, con oneri finanziari a carico del Gestore, i lavori necessari per il regolare funzionamento dell'impianto qualora il predetto Gestore, appositamente diffidato, non vi ottemperi nel termine assegnatogli.

8. Eventuali carenze nella manutenzione ordinaria che generino necessità di manutenzione straordinaria saranno a carico del Gestore.

9. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, il Gestore dovrà comunque conformarsi alle direttive impartite dal Comune.

ART. 13 – ULTERIORI RESPONSABILITÀ E ONERI A CARICO DEL GESTORE

1. Con la firma della convenzione, il Gestore diventa, ai sensi di legge, consegnatario responsabile e custode della proprietà comunale, al fine di garantire il corretto utilizzo dell'impianto sportivo, in armonia con gli scopi e con le caratteristiche tecniche, funzionali e di capienza dell'impianto medesimo, che dovrà pertanto essere conservato in buono stato di efficienza, salvo il normale deperimento d'uso.
2. Il Gestore dovrà utilizzare e fare utilizzare l'impianto in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia, al fine di favorire la promozione e la pratica dell'attività sportiva, compatibili con l'impianto stesso e la sua destinazione d'uso di centro di promozione ed aggregazione sociale e sportiva.
3. Il Gestore dovrà rispettare tutte le norme di sicurezza e di igiene, i regolamenti Comunali e la convenzione stipulata, le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto.
4. Il Gestore si impegna a far rispettare il regolamento a tutti gli utilizzatori.
5. Tutte le responsabilità civili e penali di quanto avvenga all'interno dell'impianto sportivo sono a carico del Gestore che si obbliga al rispetto di tutti gli adempimenti di legge previsti per la sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. nell'esercizio dell'impianto sportivo. Il Gestore terrà comunque sollevato il Comune di Arielli da ogni responsabilità per danni a persone o cose connessi alla gestione dell'impianto.
6. Il Gestore è responsabile e si obbliga:
 - al pagamento a favore del Comune di Arielli o dei canoni annui di utilizzo è di importo pari all'offerta ritenuta vincitrice, così come determinato in base all'aumento percentuale offerto in sede di gara;
 - al pagamento del canone entro il 31 dicembre di ogni anno di concessione. Nel caso di frazione di anno della concessione si provvederà al riproporzionamento del canone in funzione dei mesi di effettiva concessione dell'immobile.
 - a non svolgere nell'impianto sportivo alcuna attività che contrasti con le prescrizioni della convenzione stipulata, salvo preventivo consenso da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - a segnalare immediatamente all'Amministrazione Comunale tutte le circostanze e i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività;
 - a tenere indenne l'Amministrazione Comunale da qualunque azione che possa essere intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile e penale derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto della convenzione;
 - a stipulare contratto per l'assicurazione della responsabilità civile verso terzi, con massimali di garanzia non minori di €. 500.000,00 per sinistro, con limite di €. 300.000,00 per danni a persone e €. 150.000,00 per danni a cose e a depositare copia della polizza al Comune entro trenta giorni dalla stipula della convenzione;
 - ad accettare la determinazione da parte dell'Amministrazione Comunale di tariffe

- agevolate a favore di persone fisiche residenti, associazione e società locali e ad applicare le tariffe vigenti nell'anno di riferimento per l'utilizzo dell'impianto;
- a organizzare e concordare con l'amministrazione calendari ed orari, tenendo conto della residenzialità come criterio di priorità; a rispettare e far rispettare la calendarizzazione e gli orari delle attività (allenamenti, partite,...);
 - ad assicurare che gli utenti siano muniti di certificato di idoneità alla pratica sportiva nel rispetto della normativa vigente;
 - a garantire l'immediato allertamento dei servizi di pronto intervento e di assistenza medica nei casi di urgenza, nonché una continua, attenta e sicura sorveglianza igienica e comportamentale dei frequentatori degli impianti, evitando attività che possano arrecare molestia o danno ai frequentatori medesimi;
 - ad assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati a persone o a cose nell'esecuzione delle attività oggetto della convenzione;
 - a provvedere entro 60 giorni dalla data della stipula della convenzione ad intestare a suo nome i contratti di utenza relativi agli impianti esistenti;
 - al pagamento di tutte le utenze (acqua, energia elettrica, metano), assumendo a proprio carico le spese per la variazione di intestazione dei contratti con gli enti erogatori;
 - a realizzare campagne promozionali e di sensibilizzazione al fine di migliorare la collaborazione e la partecipazione dell'utenza, ed a promuovere l'allargamento della base dei praticanti le attività sportive, anche in forma non organizzata o singola;
 - al pagamento dei costi relativi alla omologazione delle zone adibite alla pratica sportiva specifica e specializzata secondo le direttive emanate dalla Federazione.

ART. 14 – PERSONALE E TUTELA DEGLI ADDETTI

1. Il personale, dipendente, incaricato, volontario o comunque impiegato nelle attività oggetto della presente convenzione dal Gestore, deve tenere un contegno serio, civile e corretto e deve essere fornito di idonei elementi di riconoscimento.
2. Il Gestore è tenuto a consegnare al responsabile del servizio dell'Amministrazione Comunale l'elenco nominativo del personale adibito alle attività di cui sopra, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni, ed a sostituire il personale giudicato inadatto per manifesto difetto di capacità professionale o per comportamento non confacente alle esigenze della gestione.
3. L'Amministrazione Comunale resta estranea a qualunque rapporto fra il Gestore ed il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della convenzione.
4. Il Gestore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci

in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

5. Il Gestore è tenuto inoltre all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto applicabili, assumendo la qualità di "datore di lavoro". Il Gestore prende atto dei rischi specifici esistenti ed assume a proprio carico l'obbligo di adottare le misure di sicurezza e di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli utenti, contenute nei documenti di valutazione dei rischi redatti dal "Comune", di cui il Gestore con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara di conoscerne i contenuti.

ART. 15 – LICENZE E AUTORIZZAZIONI

1. L'affidatario è tenuto a munirsi, a proprie spese, di tutte le licenze e autorizzazioni prescritte per lo svolgimento delle diverse attività all'interno dell'impianto sportivo.

ART. 16 - PROVENTI E TARIFFE

1. Spettano al Gestore i proventi derivanti dall'attività condotta direttamente e dall'applicazione delle tariffe stabilite dal Comune per l'uso degli impianti.
2. Le tariffe per l'uso dell'impianto da parte di terzi possono essere differenziate per agevolare alcune categorie di utenza, come persone fisiche residenti, in particolare delle fasce giovanili e dei disabili, associazioni e società sportive locali.
3. Il Gestore provvede alla riscossione dei suddetti proventi in ottemperanza alle norme fiscali vigenti.
4. Le tariffe determinata dall'Amministrazione Comunale verranno aggiornate e potranno essere adeguate al tasso di inflazione stabilito dall'ISTAT.
5. È fatto obbligo al Gestore, pena la revoca della concessione, di esporre in modo ben visibile presso l'impianto la tabella delle tariffe.
6. In ogni caso vi è l'obbligo di reinvestimento integrale di eventuali utili nella realizzazione di progetti, servizi e interventi coerenti con gli obiettivi dell'Amministrazione, concertati con la stessa e sottoposti a verifica annuale.

ART. 17 – INSTALLAZIONI PUBBLICITARIE

1. Nell'impianto sportivo possono essere esposte segnalazioni pubblicitarie finalizzate alla sponsorizzazione delle attività sportive svolte dal Gestore, al quale competono in esclusiva i relativi introiti ed ogni eventuale costo di allestimento.
2. Nell'impianto sportivo possono essere esposte segnalazioni pubblicitarie finalizzate alla sponsorizzazione di altre associazione e società utilizzatrici dell'impianto, alle quali competono in esclusiva i relativi introiti ed ogni eventuale costo di allestimento.
3. Il Gestore dovrà presentare all'approvazione del competente organo comunale un progetto comprendente le tipologie di messaggi pubblicitari, la descrizione dei supporti

espositivi, l'ubicazione e la durata delle esposizioni.

4. Ogni concessione pubblicitaria o l'eventuale contratto stipulato dal Gestore o dalle altre associazioni e società utilizzatrici con agenzia specializzata dovrà avere scadenza non successiva a quella della presente convenzione.
5. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di veto per ogni forma di pubblicità che costituisca violazione di legge o che a proprio insindacabile parere contrasti con la sensibilità comune. È parimenti vietata la pubblicità elettorale o comunque di partiti o formazioni politiche. Spetta al comune il controllo sulla pubblicità realizzata all'interno dell'impianto.
6. Si dà atto che ai sensi dell'art. 90, comma 11 bis, della legge 289/2002 e dell'art. 1, comma 128, della legge 266/2005 l'attività pubblicitaria realizzata dalle Società/Associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro (società gestore dell'impianto o società utilizzatrici) all'interno dell'impianto sportivo in oggetto è esente dall'imposta di pubblicità.
7. Non sono ammessi proventi a favore del Gestore provenienti dall'esposizioni pubblicitarie finalizzate alla sponsorizzazione delle altre società a cui è stato consentito lo svolgimento delle attività sportive nell'impianto.
8. Il comune dispone che tutte le società debbano realizzare attività pubblicitaria solo negli orari in cui gli è concesso l'utilizzo dell'impianto e che tale pubblicità va rimossa al termine di ogni attività (allenamenti, partite,...); solo in caso di accordo scritto tra il Gestore e le altre società utilizzatrici è possibile mantenere contemporaneamente le pubblicità all'interno dell'impianto sportivo senza l'obbligo di rimozione a fine attività.
9. All'interno dell'impianto risultano ammessi i seguenti mezzi pubblicitari:
 - a. installazione di cartelloni, striscioni, pannelli e schermi;
 - b. volantinaggio e distribuzione pubblicazioni;
 - c. annunci a mezzo altoparlante;
 - d. riprese televisive o trasmissioni radiofoniche.
10. Manifesti, striscioni pubblicitari e similari potranno essere affissi od installati in modo da non interferire o creare impedimento con l'attività sportiva e con la sicurezza degli spettatori.
11. Per quanto qui non specificato si rinvia alla normativa legislativa e regolamentare vigente in materia.

ART. 18 – RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. Il Gestore si obbliga a fornire annualmente, di norma entro il mese di luglio, un rendiconto economico della conduzione dell'impianto sportivo corredato da una relazione riassuntiva:
 - dell'utilizzo dell'impianto da parte di altre società/associazioni;

- delle attività o manifestazioni svolte direttamente;
 - delle manutenzioni effettuate.
2. Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante della gestione.
 3. Il Comune, tramite personale incaricato, può chiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli.

ART. 19 – VERBALE DI RESTITUZIONE

1. All'atto della riconsegna all'Amministrazione Comunale dell'impianto sportivo e dei relativi beni mobili deve essere redatto, a cura della Società/Associazione ed in contraddittorio con il responsabile del Comune, processo verbale di restituzione da cui si evinca lo stato di conservazione dei beni.
2. I beni mobili ed immobili oggetto dovranno essere riconsegnati allo scadere della convenzione nello stato in cui si trovavano all'atto della consegna, salvo il normale deterioramento d'uso. Gli eventuali danni e deterioramenti provocati da incuria o da negligenza o da arbitrarie distrazioni dall'uso dovranno senz'altro essere risarciti dal Gestore uscente al Comune.

ART. 20 – CONTROLLI DEL COMUNE

1. Il Comune avrà ampia facoltà di controllo, che potrà essere esercitato in ogni momento, in ordine al puntuale rispetto degli obblighi in capo al Gestore e alle modalità di utilizzo dell'impianto, operando con diffida e, se del caso, con la revoca dell'affidamento, qualora venga constatata negligenza o noncuranza nell'utilizzo dell'impianto.
2. Il Comune ha facoltà di risolvere la convenzione nel caso di ingiustificata interruzione del servizio o nel caso di ripetute e gravi inosservanze delle norme legislative e regolamentari, in particolare in materia di sicurezza degli impianti, di prevenzione incendi e di prevenzione infortuni e, in ogni caso, laddove vengano riscontrate gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettano la regolarità del servizio.

ART. 21– PERSONALITÀ DELLA CONCESSIONE

1. Per tutta la durata della concessione, è vietata la cessione della convenzione sia totale che parziale; è vietata la sub-concessione e la locazione sia totale che parziale.
2. È vietata la cessione totale o parziale delle attività a carico del Gestore.

ART. 22 – SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ

1. Il Comune di Arielli può in qualsiasi momento sospendere lo svolgimento dell'attività all'interno dell'impianto per motivi di sicurezza ed igienici, senza che per questo il Gestore

possa agire in rivalsa nei confronti del Comune medesimo.

ART. 23 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

1. Oltre alle cause di risoluzione di cui all'art. 1453 del Codice civile, sarà motivo di risoluzione della presente convenzione il verificarsi di uno dei seguenti casi:

- sospensione non autorizzata o senza giusta causa delle attività;
- inosservanza reiterata delle disposizioni di legge e degli obblighi previsti dalla convenzione;
- cessione della convenzione, sia totale che parziale, e subconcessione o locazione, sia totale che parziale;
- utilizzazione, gestione o fruizione dell'impianto per finalità o con modalità diverse da quelle previste dalla convenzione;
- gravi o reiterate inosservanze a quanto prescritto dalla convenzione;
- mancata sostituzione del personale privo dei requisiti prescritti per lo svolgimento dell'attività in questione o che si sia reso responsabile di comportamento scorretto nei confronti degli utenti;
- accertata violazione di norme e clausole contrattuali regolanti il rapporto con il personale adibito ai servizi, e mancata stipulazione delle polizze assicurative a favore del personale volontario impiegato;
- mancata intestazione dei contratti di utenza entro il termine previsto dalla presente convenzione;
- scioglimento o cessazione della Società/Associazione o altre modifiche societarie tali da non garantire la corretta gestione dell'impianto;
- mancata presentazione delle garanzie assicurative previste dalla presente convenzione nei termini ivi previsti;
- mancato rispetto della normativa sulla pubblicità degli impianti sportivi.

2. Nel caso di risoluzione della convenzione per i casi previsti dal presente articolo, il Gestore incorrerà nel risarcimento dei danni.

3. Inoltre, nel caso di risoluzione della convenzione:

- il Gestore dovrà restituire l'immobile, le attrezzature ed ogni altro accessorio relativo nello stato derivante dal normale deperimento d'uso;
- nulla sarà dovuto al Gestore da parte dell'Amministrazione Comunale per eventuali lavori eseguiti secondo le previsioni dell'Offerta tecnica prodotta in sede di gara;
- il Gestore potrà asportare dall'immobile soltanto gli arredi da lui approvvigionati;
- eventuali altri lavori e/o migliorie effettuate dal Gestore saranno acquisiti gratuitamente dall'Amministrazione Comunale.

ART. 24 – RECESSO

1. È facoltà di ciascuna delle parti recedere dalla convenzione dandone comunicazione

- all'altra parte con lettera raccomandata almeno sei mesi prima.
2. L'Amministrazione Comunale potrà inoltre recedere dalla convenzione, con preavviso non minore di 2 mesi comunicato con lettera raccomandata, per sopraggiunti motivi di pubblico interesse o in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione.
 3. Il Gestore potrà recedere dalla convenzione per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, con preavviso non minore di due mesi mediante comunicazione con lettera raccomandata.

ART.25 – PENALITA'

1. Il Gestore, nell'esecuzione del servizio, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e alle norme del presente capitolato.
2. Ove non attenda a tutti gli obblighi, il Gestore è tenuto al pagamento di una penalità variante da € 100,00 (cento/00) ad € 1.000,00 (mille/00) in rapporto alla gravità dell'inadempienza o della recidività.
3. L'applicazione della penalità deve essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale il Gestore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della contestazione.
4. Il provvedimento è assunto dal responsabile comunale del servizio competente.
5. L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

ART. 26 – SPESE INERENTI ALLA CONVENZIONE

1. Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto, di registrazione e conseguenti sono a carico del concessionario.
2. Le spese inerenti alla registrazione del presente atto in caso d'uso saranno a carico del concessionario.

ART. 27 – CONTROVERSIE

1. Per tutto quanto non disciplinato espressamente si rinvia alle disposizioni contenute nel Codice Civile.
2. Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse all'interpretazione, esecuzione o risoluzione della convenzione sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa, qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, e il Gestore confermi le riserve, la definizione delle controversie spetta, ai sensi dell'art. 20 del Codice di Procedura Civile, al Foro di Chieti.

ART. 29– TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Ai sensi della Legge n. 193/03 i dati forniti dal Gestore saranno trattati, con strumenti cartacei ed informatici, esclusivamente per le finalità connesse all'accordo convenzionale. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Arielli.

Art. 30 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme vigenti in materia.